

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

## SOMMARIO

### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 19.

**Modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).** (17R00293) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 20.

**Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (Myocastor coypus).** (17R00294)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 21.

**Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.** (17R00295)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. 0126/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235/Pres.** (17R00308)..... Pag. 8

### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 13.

**Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 - Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici - e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).** (17R00318) ... Pag. 10


### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)


LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 2017, n. 2.

**Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006), relativamente alla mobilità del personale docente.** (17R00400)..... Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 3.

**Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia.** (17R00401)..... Pag. 15





## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 19.

**Modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 2017 - SO21).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5/2016*

1. All'art. 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto un componente dell'Assemblea regionale d'ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In difetto provvede il Sindaco del comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione.» sono sostituite dalle seguenti: «un componente dell'Assemblea regionale d'ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. Qualora il Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termi-

ne, il Sindaco del comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione.»;

b) al comma 2 dopo le parole «convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione» è aggiunto il seguente periodo: «I verbali delle conferenze dei Sindaci vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente»;

c) al comma 2 dopo le parole «ricoperta dal componente eletto» è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more dell'elezione dei componenti dell'Assemblea regionale d'ambito secondo le modalità di cui sopra, nonché nell'ipotesi di cessazione del mandato di rappresentanza dei componenti eletti in Assemblea che non siano ancora stati sostituiti mediante elezione dei nuovi componenti, all'Assemblea stessa partecipano provvisoriamente i Sindaci dei comuni con il maggior numero di abitanti ricadenti in quelle aree di aggregazione di comuni che non hanno ancora eletto il rappresentante.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 5/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2016 dopo le parole «Il direttore generale» sono aggiunte le seguenti: «è il legale rappresentante dell'Ente.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 5/2016*

1. All'art. 23 della legge regionale 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole «facilitarne l'adozione.» è aggiunto il seguente periodo: «L'Assemblea regionale d'ambito provvede all'approvazione dello statuto dell'AUSIR successivamente alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 10.»;


b) al comma 5 le parole «Entro i successivi trenta giorni l'Assessore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assessore»;

c) al comma 5 le parole «, e approva lo Statuto dell'AUSIR» sono soppresse;

d) al comma 5 le parole «Entro i successivi trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i successivi quindici giorni»;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nelle more della nomina del Presidente dell'AUSIR, la richiesta di convocazione delle conferenze dei Sindaci di cui all'art. 6, comma 2, è formulata dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.».



## Art. 4.

*Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 5/2016*

1. All'art. 24 della legge regionale n. 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «Giunta regionale.» è inserito il seguente periodo: «L'incarico del Commissario liquidatore cessa con il trasferimento all'AUSIR dei saldi di bilancio delle Consulte d'ambito e con il compimento degli adempimenti di chiusura dell'ente.»;

b) la lettera d-bis) del comma 1 è abrogata;

c) al comma 2 le parole «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017»;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Commissario incaricato garantisce la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 2.»;

e) al comma 3 dopo le parole «trasferiti dai gestori del servizio» è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui le Consulte d'ambito siano interessate dalle procedure di cui all'art. 26, comma 1 saldi di bilancio sono trasferiti solo a conclusione delle procedure stesse.».

## Art. 5.

*Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 5/2016*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 5/2016 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Presidente della Regione assicura la partecipazione degli enti locali all'ente di Governo dell'ambito ai sensi dell'art. 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, e dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011.».

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 giugno 2017

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00293

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 20.

**Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*).**

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 21 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 14 giugno 2017).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione tutela le produzioni zoo-agro-forestali, l'idrografia superficiale e tutte le opere idrauliche a servizio e tutela del territorio, il suolo e la salute pubblica e garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative della comunità di vertebrati omeotermi mediante il contenimento finalizzato all'eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor coypus*) presenti sul territorio regionale attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

Art. 2.

*Funzioni della Regione*


1. La Regione, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), esercita le seguenti funzioni:

a) approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di caccia, il Piano triennale di eradicazione della nutria, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA);

b) cura l'attuazione del Piano triennale di eradicazione della nutria, di seguito Piano, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, degli enti gestori delle aree protette, dei consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate.

2. In particolare la direzione centrale competente in materia di caccia esercita le seguenti funzioni:

a) realizza e coordina gli interventi previsti dal Piano;



b) cura il coordinamento e la formazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano e provvede a selezionare gli operatori di cui all'art. 4, comma 2, adottando i relativi provvedimenti di autorizzazione.

#### Art. 3.

##### *Piano triennale di eradicazione della nutria*

1. Il Piano triennale di eradicazione della nutria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), contiene:

a) l'analisi di massima della popolazione di nutria sul territorio regionale e i suoi impatti, in particolare, sulle difese idrauliche e sull'agricoltura;

b) le modalità e le metodologie per gli interventi di contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria;

c) le modalità di coinvolgimento dei comuni, degli enti gestori delle aree protette, dei consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate;

d) i criteri per l'impiego, il coordinamento, e per l'eventuale formazione, selezione e autorizzazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano;

e) le modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale), da attuare avvalendosi anche dell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA FVG) e delle aziende per l'assistenza sanitaria;

f) le misure previste per le aree protette ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell'art. 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

#### Art. 4.

##### *Criteri generali per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria*

1. Il contenimento finalizzato all'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità e le metodologie disciplinate dal Piano in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo:

a) armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);

b) trappolaggio e successivo abbattimento con metodo eutanasico dell'animale mediante narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;

c) metodi e strumenti messi a disposizione dalla comunità scientifica.

2. Per l'attuazione del Piano, la Regione, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, si avvale del personale del Corpo forestale regionale, dei soggetti indicati all'art. 19 della legge n. 157/1992 e dei seguenti operatori espressamente autorizzati e selezionati secondo i criteri stabiliti dal Piano:

a) le guardie volontarie di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), della legge n. 157/1992;

b) il personale addetto alla vigilanza sulle opere di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico);

c) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità che possono operare:

1) al di fuori dell'esercizio dell'attività venatoria, con il coordinamento del personale del Corpo forestale regionale;

2) durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro assegnati e mediante il metodo di controllo selettivo di cui al comma 1, lettera a);

d) proprietari e conduttori dei fondi agricoli o loro delegati per l'utilizzo dei soli metodi di cui al comma 1, lettera b);

e) proprietari e conduttori dei fondi agricoli in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità nel perimetro delle loro proprietà per l'utilizzo dei metodi di cui al comma 1, lettera a), dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità.


3. Il prelievo della nutria nelle aree urbane può avvenire anche per il tramite di imprese di disinfestazioni.

#### Art. 5.

##### *Monitoraggio delle popolazioni*

1. La Regione, anche avvalendosi della collaborazione di enti o istituti di studio e ricerca in ambito faunistico, effettua il monitoraggio delle popolazioni di nutria e dell'efficacia degli interventi di contenimento finalizzato all'eradicazione, secondo i criteri stabiliti dal Piano.

2. La Regione, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, cura l'effettuazione a campione di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi e alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.



## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

*a)* è autorizzata la spesa di 60.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019;

*b)* è autorizzata la spesa di 6.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede, rispettivamente, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 giugno 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00294

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 21.

**Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 21 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 14 giugno 2017*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Con la presente legge la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato stabilite dall'art. 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo della civile convivenza della comunità regionale, della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile disciplinando e coordinando interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata e mediante iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche.


2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione anche in collaborazione con altri enti pubblici e con associazioni, scuole e università presenti sul territorio regionale.

Art. 2.

*Istituzione dell'Osservatorio regionale antimafia*

1. Per promuovere e coordinare le azioni di cui alla presente legge è istituito l'Osservatorio regionale antimafia per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, di seguito denominato «Osservatorio regionale antimafia», che:

*a)* è incaricato di raccogliere dati e informazioni utili da condividere con le altre regioni, province autonome e comuni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (Stazione unica appaltante, in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie), nonché di mantenere un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'art. 7;



b) verifica l'attuazione a livello regionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché delle altre leggi dello Stato e degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

c) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni, anche con la creazione di uno sportello virtuale sul sito istituzionale della Regione, a disposizione della cittadinanza e delle imprese;

d) può raccogliere tutte le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza, della legalità, prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori; per lo svolgimento di tale attività l'Osservatorio regionale antimafia si avvale anche dei dati dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;

e) relaziona annualmente circa la propria attività al Consiglio e alla Giunta regionale entro il 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita con la legge 8 marzo 2017, n. 20;

f) collabora con il Consiglio regionale per l'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e delle altre stazioni appaltanti, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della criminalità organizzata;

g) formula, nelle materie di propria competenza, anche di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge;

h) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità.

2. L'Osservatorio regionale antimafia ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni è assistito dalla struttura di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla

legge regionale n. 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

### Art. 3.

#### *Composizione dell'Osservatorio regionale antimafia*

1. L'Osservatorio regionale antimafia è composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere, di riconosciuta onorabilità e per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011. Due componenti sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.

2. I componenti assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

3. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. L'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia sia sopravvenuta all'elezione, ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

### Art. 4.


#### *Trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia*

1. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, che non siano dipendenti in servizio presso la Regione, spettano un gettone di presenza, determinato con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e, se risiedono in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori dell'Osservatorio, il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

### Art. 5.

#### *Azioni orientate verso l'educazione e la cultura della legalità*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), e



dall'art. 7, comma 16, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), la Regione promuove la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Regione individua come prioritari tutti quegli interventi atti a valorizzare il tessuto sociale estraneo alle infiltrazioni e le pratiche virtuose delle istituzioni locali, per evitare ogni rischio di radicamento di culture e pratiche mafiose.

3. Le attività di promozione previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

4. I comuni collaborano con la Regione nel porre in essere azioni di forte valore simbolico orientate verso l'educazione e la cultura della legalità anche attraverso l'intitolazione di vie e piazze a vittime della criminalità organizzata e di stampo mafioso, nel rispetto della normativa statale.

5. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'istituzione di una o più borse di studio a favore di studenti del Friuli-Venezia Giulia, che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di uno studio coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge anche al fine di formare professionalità specifiche.

6. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 5 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

#### Art. 6.

##### *Azioni orientate verso la prevenzione e il contrasto della corruzione*

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), la Regione assicura l'esecuzione di apposite azioni orientate alla prevenzione e al contrasto della corruzione anche mediante:

a) l'emanazione di un parere da parte dell'Osservatorio regionale antimafia relativamente alla bozza di Piano triennale di prevenzione della corruzione della Giunta e del Consiglio regionale;

b) l'organizzazione di seminari di aggiornamento e approfondimento in materia di prevenzione della corruzione con l'apporto e la collaborazione delle forze dell'ordine a seguito di apposita stipula d'intesa con la Regione o gli enti locali.

2. La Regione istituisce un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, per la raccolta e per la diffusione di materiali, relazioni e statistiche sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso con specifico riferimento al territorio regionale.

#### Art. 7.

##### *Rapporti con il volontariato, le organizzazioni sindacali e le associazioni ambientaliste*

1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione promuove iniziative di formazione, di scambio di informazioni e stipula convenzioni con:

a) le organizzazioni sindacali;

b) le associazioni di imprese;

c) le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale da almeno due anni.

2. La Regione è autorizzata a erogare contributi ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), per la realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso o per attività di assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati della criminalità organizzata, dell'usura o dell'estorsione.

#### Art. 8.

##### *Interventi in ambito scolastico*

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, sostiene le iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l'ufficio scolastico regionale che con le università del Friuli-Venezia Giulia.

2. Le diverse strategie di intervento dovranno puntare sull'efficacia dei progetti basati su una logica innovativa e interdisciplinare che possa indagare sul fenomeno mafioso attraverso un approccio economico, sociologico, giuridico e storico.


3. La Regione è autorizzata, all'interno dei percorsi di cittadinanza attiva, a favorire la messa in rete delle attività di ricerca, informazione e comunicazione oggetto della presente legge, utili a documentare le iniziative e i risultati ottenuti.

#### Art. 9.

##### *Azioni finalizzate al recupero di beni confiscati*

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 159/2011, attraverso:

a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;



b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico, nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) l'erogazione di contributi agli assegnatari dei beni confiscati, per favorirne il riutilizzo in funzione sociale, mediante la stipula di accordi di programma;

d) la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.

#### Art. 10.

##### *Iniziative per la «Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime»*

1. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della «Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime» e promuove analoghe iniziative celebrative presso le scuole di ogni ordine della Regione, gli enti locali e le associazioni.

#### Art. 11.

##### *Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'art. 7, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Per le finalità previste dall'art. 8, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Per le finalità previste dall'art. 9 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 come di seguito indicato:

a) relativamente agli interventi previsti dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017 e di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) relativamente agli interventi previsti dal comma 1, lettera c), e comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017 e di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. All'onere complessivo di 170.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, lettere a) e b), si provvede come di seguito indicato:

a) per complessivi 105.000 euro, suddivisi in ragione di 75.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per l'anno 2018, mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per complessivi 65.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per l'anno 2017 e di 40.000 euro per l'anno 2018, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 giugno 2017

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00295



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. 0126/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235 /Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2017).*

#### IL PRESIDENTE

Premesso che:

l'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria) individua, tra i settori in cui perseguire l'eccellenza, quello della ricerca sanitaria;

in tale settore, ai sensi della lettera b) del comma 2 della predetta norma, sia la Regione che le università possono, annualmente, definire obiettivi e risorse adeguate con riferimento, tra le altre cose, alla ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica ed organizzativa;

con deliberazione della Giunta regionale n. 394, del 6 marzo 2015, sono state approvate, in via definitiva, le linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2015;

Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 recante «Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007», la quale stabilisce all'art. 8:

comma 24: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014 ai soggetti pubblici del Friuli-Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale;

comma 25: «Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 24, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse»;

Visto il proprio decreto n. 0235/Pres. dell'11 novembre 2015, con il quale è stato emanato il «Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014»;

Preso atto che, con decreto del direttore centrale n. 464/SPS del 6 aprile 2016, è stato approvato il Bando relativo all'annualità 2016 per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa e la relativa modulistica;

Preso atto che, nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi in oggetto relativo alle domande presentate nell'anno 2016, sono emerse talune criticità ed esigenze, in considerazione delle quali si ravvisa l'opportunità di procedere ad alcune modifiche del succitato regolamento emanato con proprio decreto n. 0235/Pres./2015;

Visto il testo del regolamento di modifica predisposto dagli Uffici competenti;

Ritenuto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione il novembre 2015, n. 0235 /Pres.»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 18 maggio 2017;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 17/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235 /Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



**Regolamento di modifica al Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 17/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235/Pres.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica del titolo del decreto del  
Presidente della Regione n. 0235/2015*

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235/Pres. (Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 17/2014) le parole: «ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 8, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 2 del decreto del  
Presidente della Regione n. 0235/2015*

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa disciplinati dal presente regolamento sono concessi ai soggetti pubblici del Friuli-Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale».

2. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole «tramite un unico ente capofila» sono inserite le seguenti: «In tale caso il capofila e i gli altri partner devono stipulare un accordo nel quale sono indicati l'oggetto, le modalità di collaborazione, i ruoli e le responsabilità assunte nella realizzazione del progetto».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del  
Presidente della Regione n. 0235/2015*

1. Il comma 3, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015 è abrogato.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione  
n. 0235/2015*

1. Al comma 1, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole: «La domanda di contributo» sono inserite le seguenti: «,sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente,».

2. Alla lettera a), del comma 2, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, prima della parola: «richiedente» è inserita la seguente: «soggetto».

3. Alla lettera a), del comma 3, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, sono soppresse le parole: «dal legale rappresentante dell'ente e».

4. Il comma 6, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, è sostituito dal seguente: «Se la particolare tipologia di ricerca lo richiede, alla domanda deve essere allegato il parere positivo del Comitato etico di riferimento o, qualora non ancora rilasciato al momento della presentazione della domanda, copia della richiesta di esame presentata al Comitato».

5. Dopo il comma 6, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, è inserito il seguente:

«6-bis. In sede di presentazione della domanda il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti, di fonte pubblica o privata, eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa e si impegna a comunicare tempestivamente gli ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente per la stessa. I suddetti finanziamenti, sommati al contributo di cui al presente regolamento e al cofinanziamento del beneficiario con fondi propri, non possono superare la spesa ammessa a contributo. In caso contrario il contributo di cui al presente regolamento è proporzionalmente rideterminato».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del  
Presidente della Regione n. 0235/2015*

1. Alla lettera b), del comma 4, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, le parole: «20 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».

2. Alla lettera c), del comma 4, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, le parole: «25 punti» sono sostituite dalle seguenti «15 punti».

Art. 6.

*Modifiche dell'art. 6 del decreto del  
Presidente della Regione n. 0235/2015*

1. Alla fine del comma 6, dell'art. 6, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole «Le proroghe possono essere concesse» sono inserite le seguenti: «una sola volta».

Art. 7.

*Modifiche dell'art. 8 del decreto del  
Presidente della Regione n. 0235/2015*

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole: «attrezzature e equipaggiamento», sono inserite le seguenti: «: sono coperte dal contributo le sole quote di ammortamento riferite al periodo di vigenza del progetto. È a carico del cofinanziamento la parte rimanente del costo d'acquisto».

2. Alla lettera g), del comma 1, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, le parole «se direttamente riferibili all'iniziativa.» sono sostituite dalle seguenti: «se riferibili all'iniziativa con un metodo di attribuzione giustificato.».

3. Dopo il comma 1, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, è inserito il seguente:

«1-bis. Le spese devono essere effettivamente sostenute. Non è ammessa la valorizzazione delle spese ammissibili a eccezione della tipologia delle spese generali e non è ammesso alcun trasferimento



di fondi fra i partner del progetto, se non il mero trasferimento delle quote di contributo, come previste nel prospetto dei costi del progetto e nell'accordo di collaborazione, per le spese a carico del partner».

Art. 8.

*Modifiche dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione  
n. 0235/2015*

1. Alla lettera c) del comma 1, dell'art. 9, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, la parola «capofila» è sostituita dalle parole: «soggetto beneficiario».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione  
n. 0235/2015*

1. Dopo il comma 1, dell'art. 10, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, è inserito il seguente:

«1-bis. Il soggetto beneficiario è tenuto a fornire adeguata motivazione qualora le anticipazioni di contributo già erogate non siano state utilizzate per l'intero ammontare.».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione  
n. 0235/2015*

1. Il comma 3, dell'art. 11, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, è abrogato.

2. Al comma 4, dell'art. 11, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole «in sede di rendicontazione» è inserita la parola: «finale».

3. Alla fine del comma 5, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole «della Direzione centrale» sono inserite le parole: «per un periodo non superiore ai due mesi».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione  
n. 0235/2015*

1. Al comma 1, dell'art. 13, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, la parola «word» è sostituita dalla parola: «digitale».

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

17R00308

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 13.

**Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 - Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici - e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Liguria - Parte I - n. 7 del 7 giugno 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))*


1. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «avviata», è sostituita dalla seguente: «realizzata».

2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«g-bis) inseriti in edifici o zone di pregio e liberi da contratti di locazione.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«5-bis. L'ipotesi di cui al comma 2, lettera g-bis), su richiesta dell'ente proprietario, è autorizzata dalla Regione subordinatamente alla redazione da parte dello stesso ente di un programma di costruzione, acquisto o recupero di alloggi pubblici alla cui attuazione sono destinati i proventi della vendita degli alloggi di cui alla lettera g-bis) sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.».



## Art. 2.

*(Modifiche all'art. 3  
della legge regionale 10/2004)*

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, sulla base delle disposizioni della presente legge e degli indirizzi regionali, le procedure di assegnazione del patrimonio pubblico.»

2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Sono di competenza delle A.R.T.E.:

*a)* la gestione del patrimonio pubblico condotta secondo parametri di efficienza ed economicità che consentano di destinare adeguate risorse finanziarie agli interventi di manutenzione, ivi compresa la stipula degli atti convenzionali di locazione con gli aventi titolo come individuati dal provvedimento comunale di assegnazione, nonché la formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza;

*b)* la realizzazione di interventi costruttivi secondo i parametri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni.»

## Art. 3.

*(Modifiche all'art. 4  
della legge regionale 10/2004)*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. I comuni emanano ogni due anni un bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.»

2. I commi 2 e 4 dell'art. 4 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 5  
della legge regionale 10/2004*

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: «titolari di carta di soggiorno» a «lavoro autonomo», sono sostituite dalle seguenti: «regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nel Comune», sono sostituite dalle seguenti: «da almeno cinque anni nel bacino di utenza a cui appartiene il comune che emana il bando».

3. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

«*d-bis)* assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;».

4. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449)», sono sostituite dalle seguenti: «secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Fermi restando i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare di cui al comma 1, lettera *e)*, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *d-bis)* e *f)*, dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.

*1-ter.* In deroga al requisito di cui al comma 1, lettera *c)*, al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell'assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale.»

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 8  
della legge regionale 10/2004*

1. Prima del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«01. L'offerta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è rivolta ai seguenti soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5:

*a)* nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta;

*b)* anziani ultrasessantacinquenni;

*c)* nuclei familiari con presenza di soggetti disabili;


*d)* nuclei familiari con presenza di malati terminali;

*e)* giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli;

*f)* appartenenti alle Forze dell'Ordine;

*g)* nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio;

*h)* genitori separati o divorziati;



i) persone sole con minori;  
j) nuclei familiari in condizioni abitative improprie;  
k) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione.».

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «due anni», sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2, una percentuale non superiore al 50 per cento degli alloggi costruiti, acquistati, recuperati o che si rendono disponibili è assegnata ai nuclei familiari di cui al comma 01, lettera a).

2-ter. La rimanente quota degli alloggi è assegnata ai restanti soggetti di cui al comma 01, in modo tale da garantire un'equa distribuzione tra le differenti tipologie di nuclei familiari presenti in graduatoria.».

#### Art. 6.

##### *Inserimento dell'art. 8-bis della legge regionale 10/2004*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Durata del rapporto di assegnazione*). — 1. L'atto convenzionale di locazione stipulato in forza del provvedimento comunale di assegnazione ha durata di otto anni ed è rinnovato, ad ogni successiva scadenza, per uguale periodo, salvo che non sia stata pronunciata la decadenza ai sensi dell'art. 16, comma 2.

2. Alla scadenza dell'atto convenzionale di locazione è consentita l'occupazione dell'immobile, per un periodo di tempo massimo di sei mesi, necessario ad effettuare la verifica dei requisiti di permanenza.».

#### Art. 7.

##### *Modifica all'art. 9 della legge regionale 10/2004*

1. Alla fine del secondo periodo del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, rinnovabile fino al massimo di due anni solo su motivata richiesta del comune qualora risulti comprovato il persistere della situazione di emergenza abitativa».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 11 della legge regionale 10/2004*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Il Comune», sono sostituite dalle seguenti: «L'ente gestore».

2. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dal Comune», sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore».

3. Il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Art. 9.

##### *Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 10/2004*

1. L'art. 12 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Ampliamenti*). — 1. Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario:

a) il coniuge o il convivente di fatto dell'assegnatario ed i figli con lo stesso residenti;

b) i figli dell'assegnatario ed i figli degli altri componenti del nucleo familiare;

c) il coniuge o il convivente di fatto dei soggetti di cui alla lettera b) ed i figli con lo stesso residenti;

d) gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'ampliamento avviene previa verifica da parte dell'ente gestore della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione.

3. È consentito, alle condizioni di cui al comma 2, l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario nei confronti di discendenti, collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado che, pur con nucleo familiare proprio, si trovino in condizione di emergenza abitativa dovuta a:

a) perdita dell'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo;

b) mancanza di alloggio e contestuale domicilio in luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza o ricovero, ovvero utilizzo di locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del comune o a totale carico dello stesso;

c) mancanza di alloggio per comprovato stato di indigenza certificato dai servizi sociali del comune e relativo stato di disoccupazione.

4. È consentito, altresì, alle condizioni di cui al comma 2, l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario nei confronti di un diverso nucleo familiare titolare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il cui assegnatario rinunci volontariamente all'assegnazione dello stesso. L'alloggio così liberato è reso disponibile per una nuova assegnazione.».



## Art. 10.

*Inserimento dell'art. 12-bis  
della legge regionale 10/2004*

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Subentri*). — 1. In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione, purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento, il coniuge o il convivente di fatto dell'assegnatario e gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario.

2. Il subentro è consentito, altresì, nei confronti dei seguenti soggetti qualora sia dimostrata anagraficamente la convivenza continuativa con l'assegnatario nei trentasei mesi che precedono la data del decesso del medesimo:

- a) i soggetti facenti parte del nucleo al momento dell'assegnazione;
- b) i figli dell'assegnatario;
- c) gli ultrasettantacinquenni.

3. I nipoti discendenti in linea retta dall'assegnatario subentrano nell'assegnazione, in caso di decesso del medesimo, nei seguenti casi:

- a) se inseriti nel nucleo familiare in età prescolare o di frequenza della scuola primaria ed ivi presenti senza soluzione di continuità;
- b) se residenti anagraficamente nell'alloggio in modo continuativo nei quarantotto mesi che precedono la data del decesso dell'assegnatario per comprovata finalità di assistenza socio sanitaria. Il termine si riduce a trentasei mesi se si tratta di minore affidato all'assegnatario per effetto di provvedimento giudiziale.

4. Si prescinde dal possesso del requisito della convivenza continuativa di cui ai commi 2 e 3 nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di risiedere in tale periodo nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cause indipendenti dalla propria volontà.

5. È consentito, altresì, il subentro nel caso di cui all'art. 12, comma 4.

6. Al momento della voltura dell'atto convenzionale di locazione l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all'eventuale voltura dell'atto convenzionale di locazione, in conformità alla decisione, anche provvisoria, del giudice. Nel caso in cui il subentro avvenga tra coniugi si provvede mediante integrazione dell'atto convenzionale di locazione originario.

7. Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento non temporaneo dell'assegnatario.

8. Il subentro è consentito solo nei casi indicati nel presente articolo.

9. Al subentro si applicano le disposizioni di cui all'art. 8-bis.

10. L'ente gestore può consentire l'ospitalità temporanea che non può in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di locazione. A tal fine lo stesso ente approva apposito regolamento, sentite le organizzazioni dell'utenza.»

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 13  
della legge regionale 10/2004*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione del canone di locazione gli enti gestori acquisiscono annualmente dagli assegnatari la dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di mancata o incompleta presentazione di tale dichiarazione l'ente gestore applica il canone massimo previsto dalle vigenti disposizioni per la durata dell'omissione.»

2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 13 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:


«5-ter. Gli enti gestori adottano un sistema di pronto intervento, di ascolto e di intermediazione sociale nei confronti dell'utenza al fine di garantire una risposta tempestiva a problemi di manutenzione, di sicurezza e di vivibilità dei quartieri. Gli enti gestori garantiscono la propria presenza negli ambiti di rispettiva competenza attraverso appositi presidi sul territorio.»

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 15  
della legge regionale 10/2004*

1. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «promuove presso il comune la», sono sostituite dalle seguenti: «provvede alla».

2. Al comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «promuovendo presso il comune la», sono sostituite dalle seguenti: «provvedendo alla».



3. Dopo il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche tra assegnatari residenti in comuni diversi nell'ambito regionale sempreché sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi di salute o di lavoro.».

Art. 13.

*Modifiche all'art. 16  
della legge regionale 10/2004*

1. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*e*) fruisca di un ISEE superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione. È consentito il superamento di tale limite per non più di cinque anni consecutivi. Nell'anno in cui si verifica tale condizione l'assegnatario corrisponde il canone massimo previsto per l'edilizia residenziale pubblica maggiorato del 50 per cento;».

2. Alla lettera *j*) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ripetutamente inadempiente», sono sostituite dalle seguenti: «inadempiente per due anni consecutivi».

Art. 14.

*Modifica all'art. 19  
della legge regionale 10/2004*

1. Al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «dodici», è sostituita dalla seguente: «diciotto».

Art. 15.

*Modifica all'art. 21  
della legge regionale 10/2004*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «anche mediante la riqualificazione del patrimonio ovvero la configurazione di operazioni di investimento i cui proventi sono da ridestinare all'E.R.P.», sono sostituite dalle seguenti: «dell'edilizia residenziale sociale».

Art. 16.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)*

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*h*) promuovere interventi innovativi volti a perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente urbano, interno ed esterno all'abitazione, riduzione dei costi

di costruzione, di manutenzione e di gestione mediante l'impiego di tecnologie costruttive a basso impatto ambientale e paesaggistico, antisismiche, ridotti consumi energetici e con impianti tecnologici essenziali di semplice installazione e manutenzione;».

2. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio (ARRED)», sono sostituite dalle seguenti: «Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.».

3. Dopo la lettera *j*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*j-bis*) organizzare un servizio pubblico di intermediazione nel mercato della locazione privata per sviluppare maggiormente l'offerta abitativa attraverso condizioni sostenibili per coloro che fuoriescono o che non hanno i requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica, pur possedendo i requisiti generali richiesti dall'art. 24 per diventare comunque beneficiari dell'intervento pubblico.».

Art. 17.

*Modifica all'art. 7  
della legge regionale 38/2007*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Il servizio pubblico di intermediazione locativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera *j-bis*), è esercitato dalle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (A.R.T.E.) nei rispettivi ambiti territoriali di competenza.».

Art. 18.

*Norma transitoria*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti gestori procedono all'attivazione del sistema di cui all'art. 13, comma 5-ter, della legge regionale 10/2004 come inserito dall'art. 11 della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'art. 8-bis della legge regionale 10/2004, come introdotte dall'art. 6 della presente legge, si applicano ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di E.R.P. alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dal 1° settembre 2019.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 giugno 2017

TOTI

(Omissis).

17R00318



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 2017, n. 2.

**Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006), relativamente alla mobilità del personale docente.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 7 giugno 2017)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Nel comma 11 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: «per il solo anno scolastico 2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 giugno 2017

*Il Presidente della Provincia: Rossi*

17R00400

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 3.

**Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 16 giugno 2017)*

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N. 15 (LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015)

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*


1. Nella lettera *p*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «la superficie lorda (SUL)» sono sostituite dalle seguenti: «la superficie utile lorda (SUL) e la superficie utile netta (SUN)».

Art. 2.

*Integrazioni dell'art. 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel numero 2) della lettera *b*) del comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «demolizione e ricostruzione» sono inserite le seguenti: «del 50 per cento dell'altezza delle murature perimetrali di edifici inclusi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, specificatamente assoggettati alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia».

2. Nel numero 3) della lettera *b*) del comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «di comuni e comunità».



3. Dopo la lettera *b)* del comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*b-bis*) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio e vincolante sulla qualità architettonica nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario.».

#### Art. 3.

##### *Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

«*b*) la domanda di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nonché la documentazione progettuale necessaria, sono presentate in formato digitale, nel rispetto dei requisiti e con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale previsto dall'art. 74, se il comune o la comunità sono dotati degli strumenti informatici necessari per garantire lo scambio di comunicazioni con i cittadini e la gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria in materia edilizia e di tutela del paesaggio in modo esclusivamente telematico.».

#### Art. 4.

##### *Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «valorizzano la limitazione» sono sostituite dalle seguenti: «perseguono l'obiettivo della limitazione».

2. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «in ragione della pluralità delle funzioni presenti» sono sostituite dalle seguenti: «favorendo la compresenza delle funzioni».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Per i fini di cui all'art. 1, quando nel procedimento di adozione del PRG o di una variante è prevista l'individuazione di nuove aree destinate all'insediamento, il comune valuta:

*a)* i livelli di densità territoriale e fondiaria attuali e previsti dai piani;

*b)* la residua capacità insediativa consentita dalle vigenti norme di zona;

*c)* attraverso la ricognizione delle aree dismesse, l'ulteriore capacità insediativa derivante da processi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di densificazione urbana;

*d)* l'opportunità di conservare o eliminare dai piani vigenti le previsioni di zone di espansione non ancora implementate.».

#### Art. 5.

##### *Integrazione dell'art. 23 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «anche attraverso l'analisi» è inserita la seguente: «puntuale».

#### Art. 6.

##### *Integrazione dell'art. 24 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «tenuto conto della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 18».

#### Art. 7.

##### *Integrazioni dell'art. 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «le aree commerciali» sono inserite le seguenti: «, le zone interportuali».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «e nei casi disciplinati dal comma 3-bis».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«*3-bis*. La deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'art. 21, comma 4, lettera *g)*, che aggiorna la carta di sintesi della pericolosità, è adottata sentiti i comuni territorialmente interessati dall'aggiornamento.».


#### Art. 8.

##### *Modificazioni dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo la lettera *g)* del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*g-bis*) le varianti relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune o dei propri enti strumentali;».

2. Nel comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'art. 37, commi 5 e 6, e nell'art. 38.» sono sostituite dalle seguenti: «Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'art. 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9, e nell'art. 38.».



## Art. 9.

*Integrazione dell'art. 44 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«1-bis. A seguito dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento e di progetto, in attesa dell'adeguamento delle rappresentazioni grafiche, trovano applicazione le fasce di rispetto previste dal PRG per le infrastrutture per la mobilità esistenti.».

## Art. 10.

*Integrazione dell'art. 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«5-bis. Quando l'efficacia di previsioni del PTC o del PRG cessa ai sensi del comma 3 si applica il comma 5.».

## Art. 11.

*Modificazioni dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «La variante al PRG determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo ai sensi del comma 4, che il comune corrisponde al proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «In questi casi il comune determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo da corrispondere al proprietario, ai sensi del comma 4».

2. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «prima dell'imposizione del vincolo».

3. La lettera d) del comma 5 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

«d) se, in attesa dell'espropriazione o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata che prevedono l'apposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione, sono realizzati gli interventi individuati dal regolamento ai sensi del comma 7.».

4. Alla fine del comma 7 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua le attività e gli interventi che possono essere realizzati nelle aree assoggettate a questi vincoli. Gli strumenti di pianificazione possono specificare le attività e gli interventi individuati dal regolamento ai sensi di questo comma.».

5. Nel comma 8 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione,» sono inserite le seguenti: «se è previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e».

## Art. 12.

*Integrazione dell'art. 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «quando è previsto nell'ambito delle predette categorie di intervento» sono inserite le seguenti: «, nonché la realizzazione, senza aumento del volume urbanistico esistente, delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità, e la visitabilità degli edifici privati e pubblici».

## Art. 13.

*Modificazione dell'art. 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «pubblica o agevolata» sono soppresse.

## Art. 14.

*Integrazione dell'art. 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 4 dell'art. 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «previo parere della CPC» sono inserite le seguenti: «e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse».


## Art. 15.

*Modificazioni dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Non sono soggetti a decadenza i piani attuativi per specifiche finalità riguardanti le aree produttive del settore secondario di livello provinciale.».

2. Il comma 2 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«2. Per i piani attuativi d'iniziativa privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani e l'assolvimento da parte del soggetto privato degli obblighi a suo carico derivanti dalla convenzione entro il termine previsto dal comma 1 consentono di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consentono di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi.».



3. Dopo il comma 2 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli interventi d'interesse pubblico previsti dai piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata entro il termine previsto dal comma 1 consente di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consente di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi.»

4. Il comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 2-bis, decorso il termine decennale di efficacia del piano attuativo le aree incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.»

5. Nel comma 4 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate mediante l'approvazione di una variante al PRG o, se le opere previste dai commi 2 e 2-bis sono state realizzate in parte, mediante la predisposizione di un nuovo piano attuativo per il necessario assetto della parte rimasta inattuata.»

#### Art. 16.

##### *Modificazione dell'art. 55 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Il comma 3 dell'art. 55 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«3. In fase di esecuzione del piano possono essere effettuate, senza richiedere una variante, modifiche del piano che non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici, non incidono sul dimensionamento dei singoli interventi edilizi e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e d'uso pubblico. Possono essere effettuate senza richiedere una variante, se il piano attuativo lo prevede, anche le modifiche che non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti, quando non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici e quando non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e d'uso pubblico.»

#### Art. 17.

##### *Modificazioni dell'art. 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «pubblica o agevolata» sono sostituite dalla seguente: «abitativa».

2. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*c-bis*) ai fondi immobiliari previsti dall'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 15 del 2005, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;».

3. Nel comma 4 dell'art. 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «pubblica o agevolata» sono sostituite dalla seguente: «abitativa».

4. Nel comma 5 dell'art. 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «pubblica o agevolata» sono sostituite dalla seguente: «abitativa».

#### Art. 18.

##### *Modificazioni dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono esonerati dall'obbligo di rispettare lo *standard* di parcheggio:

*a)* le opere d'infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche;

*b)* i bivacchi e i rifugi alpini ed escursionistici, eccettuati quelli serviti da viabilità aperta al pubblico;


*c)* gli edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e i manufatti che, ai sensi dell'art. 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità.»

2. Nella lettera *a)* del comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «aree urbane consolidate» sono inserite le seguenti: «e aree residenziali sature.»

3. Nella lettera *b)* del comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «i casi in cui» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, i casi in cui».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Per gli interventi previsti dai commi 2, 2-*bis* e dal comma 3, lettera *a)* limitatamente alle aree urbane consolidate, l'esonero dall'obbligo di rispettare lo *standard* di parcheggio non è soggetto al pagamento della somma corrispondente al costo di costruzione di un volume *standard* di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti.



3-ter. La superficie da considerare ai fini del calcolo della dotazione di parcheggi è la superficie utile netta, come definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.»

5. Nel comma 4 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «è definita dal titolo edilizio» sono sostituite dalle seguenti: «è definita con l'accertamento della conformità urbanistica».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La dotazione dei parcheggi necessaria per la realizzazione di nuovi impianti di arroccamento a servizio di piste da sci o per la sostituzione degli impianti di arroccamento esistenti è determinata sulla base di uno specifico studio, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4-ter. Anche in deroga a quanto previsto da quest'articolo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il consiglio comunale può decidere di non applicare, per intero o parzialmente, la disciplina prevista dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi del comma 3, lettera b), in caso di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale per le finalità d'interesse collettivo perseguite.

4-quater. Il consiglio comunale può autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti e disporre il diverso utilizzo per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, di questi spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) gli interventi siano finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;

b) sia previsto il pagamento al Comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume *standard* di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4-quinquies. Per assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta e attuando il criterio della mobilità sostenibile, nel caso di strutture ricettive e di esercizi di vendita esistenti localizzati in aree soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, il comune può riconoscere l'esenzione totale o parziale dagli *standard* di parcheggio, sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche mediante l'eventuale utilizzo di parcheggi pubblici.

4-sexies. Il comune può innalzare lo *standard* di parcheggio definito ai sensi di quest'articolo solo in caso di piani attuativi che lo rendano necessario in ragione della molteplicità delle destinazioni urbanistiche ammesse o della complessità degli interventi previsti.

4-septies. Nelle aree specificamente destinate all'inseadimento all'interno dei centri abitati, il consiglio comunale può autorizzare, previo parere favorevole dell'ente

gestore della strada, la realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, anche se non previsto dal PRG.»

#### Art. 19.

##### *Modificazioni dell'art. 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 6 dell'art. 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «Negli altri casi la riduzione della fascia di rispetto è autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, su richiesta del comune e previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.» sono soppresse.

2. Dopo il comma 6 dell'art. 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«6-bis. La riduzione della fascia di rispetto può essere autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, su richiesta del comune, previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in presenza di limiti fisici evidenti che impediscono l'ampliamento di cimiteri esistenti, quali corsi d'acqua, particolari condizioni morfologiche e viabilità comunale e provinciale, escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili. In questo caso l'adeguamento del PRG è effettuato con la procedura dell'art. 44, comma 1.»

#### Art. 20.

##### *Modificazioni dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «linee ferroviarie,» sono inserite le seguenti: «autostrade,».


2. Nella lettera d) del comma 4 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall'art. 78, comma 3, lettera a), quando riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, lettera b), e gli interventi previsti dall'art. 78, comma 3, lettere c), d), e), i), m) e, all'interno dei centri abitati, lettere l) e n).» sono soppresse.

3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:

«d-bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'art. 78, comma 3, lettera a), se riguardano parti esterne dell'edificio;

d-ter) le legnaie previste dall'art. 78, comma 3, lettera d);

d-quater) la modifica delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'art. 78, comma 3, lettera i);



*d*-quinquies) la segnaletica prevista dall'art. 78, comma 3, lettera *l*), se installata all'interno dei centri abitati;

*d*-sexies) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati, previsti dall'art. 78, comma 3, lettera *m*);

*d*-septies) i cippi e i simboli commemorativi previsti dall'art. 78, comma 3, lettera *n*), se posati all'interno dei centri abitati;

*d*-octies) la segnaletica sentieristica ed escursionistica installata fuori dai centri abitati, se realizzata in modo conforme rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riguardo al contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione.».

4. Il comma 5 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per la realizzazione degli interventi edilizi diversi da quelli previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 e per i seguenti interventi:

*a*) opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relativi a edifici esistenti, se rispettano le condizioni dell'art. 78, comma 2, lettera *d*), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;

*b*) realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli aspetti vegetazionali, quali volumi completamente interrati senza opere in sopra suolo, condotte irrigue o forzate, pozzi, tubazioni o canalizzazioni interrate senza realizzazione di manufatti emergenti, serbatoi, cisterne e manufatti consimili, allaccio di infrastrutture a rete;

*c*) interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;

*d*) installazioni di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche;

*e*) installazione di strutture o manufatti per manifestazioni, spettacoli ed eventi semplicemente ancorati al suolo per il periodo della manifestazione e comunque per un periodo non superiore a centoventi giorni;

*f*) interventi che interessano le parti esterne dell'edificio previsti dall'art. 78, comma 3, lettera *b*), compresa l'installazione di caldaie e impianti di refrigerazione o ventilazione, se rispettano le condizioni disposte nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;

*g*) installazione di dispositivi anticadute sulle coperture;

*h*) pannelli solari o fotovoltaici previsti dall'art. 78, comma 3, lettera *c*), se la realizzazione è ammessa ai sensi del regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

*i*) demolizione parziale o totale senza ricostruzione di volumi tecnici e costruzioni accessorie prive di valenza architettonica, storica o testimoniale nelle aree pertinenti di edifici;

*j*) tende da sole previste dall'art. 78, comma 3, lettera *e*);

*k*) installazione di insegne di esercizi commerciali e attività economiche all'interno degli spazi di vetrina o in altra collocazione simile e sostituzione di insegne esistenti con altre di analoga dimensione e collocazione, se non si tratta di insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o con luminosità variabile;

*l*) demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'art. 78, comma 3, lettera *i*);

*m*) cippi e simboli commemorativi all'interno dei cimiteri;

*n*) opere e interventi previsti in piani attuativi già autorizzati ai sensi dell'art. 7, comma 9;

*o*) varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 92.».

#### Art. 21.

##### *Integrazione dell'art. 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera *c*) del comma 1 dell'art. 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «le opere d'infrastrutturazione del territorio» sono inserite le seguenti: «, le aree terrazzate».

#### Art. 22.

##### *Modificazioni dell'art. 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. La rubrica dell'art. 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente: «Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti e tra autorizzazioni paesaggistiche e altre autorizzazioni provinciali».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 3-*bis* dell'art. 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*c-bis*) ai progetti relativi a impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili assoggettati ad autorizzazione integrata.».


3. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 66 è sostituita dalla seguente:

«*b*) nei casi diversi dalla lettera *a*) il soprintendente acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, anche in deroga al riparto di competenze previsto dall'art. 64.».

#### Art. 23.

##### *Modificazioni dell'art. 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera *j*) del comma 1 dell'art. 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «per il rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità».



2. Prima della lettera *a)* del comma 2 dell'art. 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«0a) criteri o indirizzi uniformi che orientano il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e la predisposizione del piano colore. Limitatamente alla predisposizione del piano colore, il regolamento può prevedere l'approvazione di deliberazioni della Giunta provinciale adottate previo parere del Consiglio delle autonomie locali;».

3. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*b-bis)* che le sue tabelle in materia di *standard* di parcheggio, contributo di costruzione e limiti di densità fondiaria siano aggiornabili con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.».

#### Art. 24.

##### *Modificazioni dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

«*e)* interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi:

1) l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall'art. 109;

2) la sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'art. 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;

3) l'ampliamento laterale o in sopraelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente;

4) la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nell'ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;

5) l'aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d'intervento;».

2. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

«*g)* interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da *a)* a *f)*. In particolare, sono considerati tali:

1) la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati mediante l'utilizzo degli indici urbanistici;

2) in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, l'ampliamento laterale o in sopraelevazione, se previsti dal PRG, in misura superiore al 20 per cento della superficie utile netta e con ampliamento del volume urbanistico esistente;

3) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo inedificato;».

3. Nella lettera *h)* del comma 1 dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «degli isolati e della rete stradale» sono inserite le seguenti: «o con la suddivisione di fabbricati esistenti in più edifici».

4. Nel comma 2 dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «dal comma 1, lettere da *a)* ad *e)*» sono inserite le seguenti: «e lettera *h)*».

#### Art. 25.

##### *Modificazioni dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*


1. Nel comma 1 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «di efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «, di tutela del pericolo idrogeologico».

2. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,2 metri al colmo del tetto» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto».

3. Nella lettera *e)* del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «incluse linee elettriche aeree con tensione inferiore a 30.000 volt» sono sostituite dalle seguenti: «escluse le linee elettriche aeree».

4. Nella lettera *k)* del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «le strutture prefabbricate di carattere precario» sono inserite le seguenti: «realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale».

5. Alla fine della lettera *p)* del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «e la sistemazione dei relativi elementi di arredo».



6. Nella lettera *q*) del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «tracciati e sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate» sono sostituite dalle seguenti: «sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, già esistenti».

7. Dopo la lettera *r*) del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*r-bis*) la collocazione di silos per mangimi funzionali allo svolgimento dell'attività di allevamento nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorati a terra senza opere fisse o parti in muratura che emergono dal terreno.».

8. Dopo il comma 4 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«*4-bis*. In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.».

#### Art. 26.

##### *Inserimento dell'art. 78-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo l'art. 78 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Art. 78-bis (*Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)*). — 1. Tutti gli interventi non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'art. 78, tra quelli assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 80 e tra quelli assoggettati a presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 85 sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questi interventi sono realizzati previa presentazione della CILA all'amministrazione competente, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati, che sono conformi a ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e sono realizzati nel rispetto, in particolare, delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza idrogeologica, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e beni culturali, di altezze e distanze. La CILA è corredata dalla documentazione tecnica, da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione precedente o di altre amministrazioni.

3. La mancata presentazione della CILA per la realizzazione di interventi previsti dal comma 1 comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre con-

dizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative. La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

4. I comuni effettuano controlli a campione sulle CILA presentate.

5. In caso di violazione di quest'articolo gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.».

#### Art. 27.

##### *Modificazioni dell'art. 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*a-bis*) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;».

2. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'art. 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «l'ampliamento» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di ampliamento».

#### Art. 28.

##### *Modificazione dell'art. 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 3 dell'art. 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «, con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale» sono soppresse.

#### Art. 29.

##### *Modificazioni dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «come nuova costruzione o che non comportano» sono sostituite dalle seguenti: «come nuova costruzione e che non comportano».

2. La lettera *n*) del comma 1 dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogata.

#### Art. 30.

##### *Modificazioni dell'art. 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 3 dell'art. 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «La relazione evidenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Nella relazione il progettista dichiara».

2. Nel comma 7 dell'art. 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale» sono soppresse.



## Art. 31.

*Modificazioni dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. La lettera *a)* del comma 3 dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

«*a)* gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico;».

2. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:

«*a-bis)* ipotesi di riduzione ed esenzione dal contributo di costruzione, ulteriori rispetto a quelle previste da questa legge, con riguardo a interventi che promuovono la riduzione del consumo di suolo e l'esercizio dell'attività agricola;

*a-ter)* l'esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi relativi a manufatti che, ai sensi dell'art. 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità;».

3. Nella lettera *d)* del comma 3 dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «i criteri per la determinazione del costo medio di costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per la determinazione del contributo di costruzione».

4. Alla fine del numero 3) della lettera *a)* del comma 4 dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «e a mantenerla per i successivi dieci anni».

5. Nel comma 6 dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «prima del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità».

## Art. 32.

*Integrazione dell'art. 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«*4-bis.* In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo sedime o su sedime diverso, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico-funzionale. Questa riduzione del contributo di costruzione si applica anche agli interventi previsti dagli articoli 107, 109, 110 e 111, anche se la ricostruzione non è conseguente alla demolizione nell'ambito di un intervento edilizio unitario soggetto a un unico titolo. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.».

## Art. 33.

*Modificazioni dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel numero 3) della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «nel limite di 130 metri quadrati di superficie utile lorda» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 120 metri quadrati di superficie utile netta».

2. Nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «limitatamente ai primi 200 metri quadrati di superficie utile lorda» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta».

3. Nella lettera *d)* del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «limitatamente ai primi 130 metri quadrati di superficie utile lorda» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta».

4. Nella lettera *e)* del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «singole unità immobiliari» sono inserite le seguenti: «e per i parcheggi, anche coperti, compresi gli spazi di manovra, collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza».

5. Nella lettera *k)* del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «la superficie dei» sono sostituite dalla seguente: «i».

6. Dopo la lettera *m)* del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*m-bis)* per i manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera *b)*, dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale);».


7. Nella lettera *n)* del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «concessioni rinnovate» sono sostituite dalle seguenti: «permessi di costruire rinnovati».

## Art. 34.

*Inserimento dell'art. 90-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo l'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Art. 90-bis (Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione). — 1. Ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 93 è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*. Se l'unità abitativa è compresa in un edificio composto da più unità, l'importo è calcolato con riferimento all'unità immobiliare acquistata.».



2. L'applicazione di questo articolo è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dall'acquisto. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti, anche mediante controlli a campione.

3. Ai fini dell'applicazione di questo articolo è necessario che:

a) l'acquisto sia tavolarmente iscritto a favore del richiedente entro un anno dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 93;

b) al momento della firma della convenzione prevista dal comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non siano titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale;

c) il richiedente si impegni a stabilirvi la propria residenza entro un anno dall'acquisto.

4. Quest'articolo non si applica con riferimento alle unità abitative per le quali il contributo di costruzione è stato ridotto secondo quanto previsto dall'art. 91. Al contributo previsto da questo articolo si applicano le disposizioni attuative degli articoli 87 e 90 relativi all'esenzione del contributo di costruzione per la prima abitazione, in quanto compatibili.

5. Quest'articolo si applica alle unità abitative realizzate in virtù di titoli edilizi rilasciati o presentati dopo l'entrata in vigore di questo articolo».

#### Art. 35.

##### *Modificazione della rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di agibilità».

#### Art. 36.

##### *Modificazioni dell'art. 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 2 dell'art. 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «soggette al rilascio» sono inserite le seguenti: «o alla presentazione».

2. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «i materiali, i colori e l'ordine compositivo del progetto autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto specificato con regolamento urbanistico-edilizio provinciale».

3. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'art. 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «, secondo le modalità di calcolo definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.».

#### Art. 37.

##### *Modificazioni dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella rubrica dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di agibilità».

2. Nel comma 2 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 la parola: «certificazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

3. Nel comma 3 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «certificazione di conformità» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata».

4. Nel comma 3 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «La certificazione è richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è presentata».

5. L'alinnea del comma 4 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«4. La segnalazione certificata di agibilità può essere presentata.».


6. Nel comma 5 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «certificazione prevista» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata prevista».

7. Il comma 6 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogato.

8. Nel comma 7 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 la parola: «certificazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

9. Il comma 10 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«10. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 che risultano privi della certificazione di conformità o della certificazione di agibilità, con riferimento ad interventi conclusi prima della medesima data, l'agibilità s'intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti su di esso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.».



10. Dopo il comma 10 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«10-bis. I comuni effettuano controlli a campione sulle segnalazioni certificate di agibilità presentate.».

Art. 38.

*Modificazione dell'art. 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 1 dell'art. 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «o dal regolamento edilizio comunale» sono soppresse.

Art. 39.

*Modificazioni dell'art. 99 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 1 dell'art. 99 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «o con i regolamenti edilizi comunali» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 99 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Per il rilascio del permesso di costruire in deroga previsto da questo comma non si applicano i procedimenti previsti dagli articoli 97 e 98.».

Art. 40.

*Modificazioni dell'art. 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. All'inizio del comma 2 dell'art. 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Previo parere vincolante della CPC».

2. Nel comma 2 dell'art. 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «la ricostruzione filologica» sono sostituite dalle seguenti: «la ricostruzione filologica o tipologica».

Art. 41.

*Integrazione dell'art. 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Resta ferma l'applicazione dell'art. 108-bis agli immobili previsti da questo comma.».

Art. 42.

*Inserimento dell'art. 108-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo l'art. 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Art. 108-bis (Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio). — 1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili provvedono al regolare completamento dei lavori iniziati,

alla manutenzione degli immobili e osservano il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio. Il comune può specificare con regolamento gli obblighi posti in capo a questi soggetti a tutela del decoro urbano, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché le sanzioni applicabili.

2. In caso d'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal comma 1 il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine al completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi contrastanti e adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

3. Inoltre il comune può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Se gli interessati non provvedono nei termini stabiliti il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune può provvedere la Provincia.».

Art. 43.

*Modificazione dell'art. 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. L'alinea del comma 2 dell'art. 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«2. La deliberazione di approvazione del piano di riqualificazione urbana fissa gli obiettivi d'interesse pubblico da perseguire con gli interventi di ristrutturazione urbanistica e stabilisce gli incrementi di volume urbanistico o di superficie utile netta ammessi, nel limite massimo del 20 per cento, rispetto ai parametri fissati dal PRG, se questi interventi.».

Art. 44.


*Modificazioni dell'art. 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «I parametri della densità fondiaria sono definiti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.».

2. Nel comma 5 dell'art. 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «prima del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità».

3. Il comma 7 dell'art. 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«7. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi i rifugi per l'accoglienza di animali d'affezione realizzati dai comuni ai sensi della disciplina provinciale e i maneggi. Sono inoltre ammessi i ricoveri di animali, non destinati



all'esercizio dell'attività agricola, quando l'intervento è reversibile ed è realizzato secondo i parametri previsti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale; in caso di cessazione dell'utilizzo è assicurato il ripristino dell'area.».

Art. 45.

*Integrazioni dell'art. 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli impianti è subordinato all'autorizzazione della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesaggistici.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con la valutazione prevista dall'art. 20, relativa alla variante al PRG o al progetto presentato al fine del permesso di costruire in deroga, sono forniti:

- a) i criteri urbanistici e paesaggistici seguiti per la localizzazione dell'impianto;
- b) la relazione tecnica di cui al comma 3;
- c) il piano di utilizzazione agronomica (PUA).

1-ter. Per la realizzazione di impianti di cui al comma 1, il comune promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati relativamente alla variante al PRG o al progetto presentato ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga.».

Art. 46.

*Integrazioni dell'art. 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della Banca della terra i comuni pubblicano sull'albo telematico l'avviso relativo all'avvenuta istituzione della Banca della terra e comunicano annualmente alla Provincia le dichiarazioni di disponibilità all'inserimento nell'inventario di cui al comma 2, rese dai proprietari dei terreni, secondo quanto specificato dalla deliberazione attuativa prevista dal comma 3.

2-ter. Ai fini del possibile inserimento nella Banca della terra, le comunità possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati e incolti e delle aree forestali che possono essere riportate all'uso agricolo, presenti nel proprio territorio, in collaborazione con i comuni interessati.».

Art. 47.

*Inserimento del capo III-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo l'art. 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente capo:

«Capo III-bis - DISPOSIZIONI PER LE AREE INTERPORTUALI, AEROPORTUALI E PORTUALI».

Art. 48.

*Inserimento dell'art. 118-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo l'art. 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nel capo III-bis, è inserito il seguente:

«Art. 118-bis (Attività ammesse nelle aree interportuali). — 1. Nelle aree interportuali sono ammesse le attività previste dalle norme di attuazione del PUP. In queste aree, inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica, servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale.».

Art. 49.

*Modificazione dell'art. 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 1 dell'art. 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «200 metri quadrati di superficie utile lorda» sono sostituite dalle seguenti: «120 metri quadrati di superficie utile netta».


Art. 50.

*Modificazioni dell'art. 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 1 dell'art. 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC e nei PRG» sono sostituite dalle seguenti: «nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC, nei PRG e nei piani dei parchi naturali provinciali».

2. Nel comma 2 dell'art. 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «del PTC e del PRG» sono sostituite dalle seguenti: «del PTC, del PRG, dei piani dei parchi naturali provinciali».

3. Nel comma 4 dell'art. 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «del PTC e del PRG» sono sostituite dalle seguenti: «del PTC, del PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali».



## Art. 51.

*Modificazioni dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 14 dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«14-bis. Alle previsioni dei PRG che prescrivono l'adozione di piani attuativi scadute prima del 12 agosto 2015 si applica l'art. 45, comma 5; il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 45, comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", con riguardo ai piani già scaduti a quest'ultima data.»

2. Nel comma 17 dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «La previsione dell'art. 54, comma 2, relativa alla possibilità di realizzare gli interventi edilizi, anche dopo la scadenza del termine indicato dal comma 1 del medesimo articolo, solo se sono stati assolti dal privato gli obblighi derivanti dalla convenzione, si applica ai piani attuativi approvati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.» sono sostituite dalle seguenti: «L'art. 54, commi 2 e 2-bis, relativo alla possibilità di realizzare gli interventi edilizi anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma 1 del medesimo articolo, si applica a tutti i piani d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata la cui efficacia cessa dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia".»

3. Nel comma 18 dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «Se alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata data attuazione, in tutto o in parte, ai piani in questione, le amministrazioni comunali favoriscono l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'art. 25.» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non è stata data completa attuazione ai piani in questione, le amministrazioni comunali sono tenute a definire la nuova disciplina delle aree interessate, eventualmente anche attraverso l'adozione di un piano integrativo, anche favorendo l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'art. 25, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge provinciale o, se successiva, dalla scadenza dei piani attuativi medesimi. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.»

## Art. 52.

*Integrazioni dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia continuano ad applicarsi le norme dei PRG vigenti prima del 12 agosto 2015 che ammettono ampliamenti volumetrici o di superficie utile degli edifici esistenti, anche se superiori al limite del 20 per cento del volume originario.

8-ter. L'art. 93, come modificato dall'art. 37 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non si applica agli edifici per i quali alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge è in corso il procedimento di rilascio del certificato di agibilità da parte del comune.»

## Art. 53.

*Integrazione dell'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della modifica di questa legge e del regolamento urbanistico-edilizio provinciale sono sentiti gli ordini professionali e i soggetti portatori di interessi relativi ai settori edile e ambientale.»

## Capo II

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI AMBIENTE, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, TURISMO E CACCIA

## Art. 54.

*Integrazione dell'art. 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)*

1. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'art. 86 della legge urbanistica provinciale 2008 sono inserite le parole: «e agli edifici di pregio storico-architettonico specificamente individuati dal piano regolatore generale.»

## Art. 55.

*Inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)*

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (Contributo alle spese relative alle verifiche tecniche relative agli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva). — 1. Il soggetto



che richiede il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva, o che presenta a tal fine una segnalazione certificata di inizio attività, è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative alle verifiche tecniche svolte dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali o dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per la valutazione del rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, ai sensi del regolamento previsto dall'art. 61 della legge provinciale n. 10 del 1998. In caso di autorizzazione il pagamento è dovuto solo se sono rispettati i tempi del procedimento disciplinato da questa legge e dal regolamento citato.

2. Il contributo è determinato da un tariffario adottato con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità con cui i dati relativi alle eventuali misure di fondo eseguite sono messe a disposizione del richiedente.»

#### Art. 56.

*Integrazione dell'art. 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo al servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica*

1. Dopo il comma 8-*bis* dell'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2001 è inserito il seguente:

«8-*ter*. Nei casi previsti dal comma 8 il concessionario subentrante riconosce un prezzo corrispondente al valore industriale residuo determinato nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, intendendosi come costo di realizzazione, ai sensi di quest'ultima disposizione, il valore di ricostruzione a nuovo delle infrastrutture oggetto di cessione. Per la determinazione della vita utile delle infrastrutture e dei relativi ammortamenti si applicano i criteri desumibili dalla regolazione tariffaria definita dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. I criteri di definizione del prezzo previsti da questo comma possono trovare applicazione anche nei casi di cessazione dell'attività a fronte di affitti o di cessioni di rami di azienda quando l'alienazione ha efficacia dall'anno di approvazione di questa disposizione.»

#### Art. 57.

*Integrazioni dell'art. 23-ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)*

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 23-*ter* della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 23-*ter* della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, in caso di ricalibratura dei DMV da rilasciare dalle opere di presa rispetto a quelli individuati in base alla cartografia di cui al capitolo III.6.3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), la Giunta provinciale, sentiti i comuni e le comunità interessati, può escludere l'applicazione della ricalibratura dei DMV, quando il mantenimento della portata in alveo è necessario a soddisfare altri usi diversi da quelli necessari per gli obiettivi di qualità, quali, per esempio, quelli connessi all'esercizio di attività sportive e alla fruibilità del paesaggio per scopo turistico. In questo caso le somme dovute ai sensi dell'art. 1-*bis* 1, comma 15-*quater*, lettere *a*) ed *e*), sono rideterminate in ragione del mancato incremento della potenza nominale media di concessione in base a criteri definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale tiene conto della rideterminazione nella definizione dei criteri di riparto prevista dall'art. 1-*bis* 1, comma 15-*septies*, relativi ai comuni per il cui territorio è stata esclusa la ricalibratura del DMV. Questo comma si applica anche quando la ricalibratura del DMV ha carattere sperimentale.»

#### Art. 58.

*Modificazione dell'art. 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

1. Nel comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «Fino al 30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2017».

#### Art. 59.


*Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*

1. Nel comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: «di strutture alpinistiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture alpinistiche previste dal comma 1, lettere *a*) e *b*)».

#### Art. 60.

*Modificazione dell'art. 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993*

1. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: «di strutture alpinistiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture alpinistiche previste dall'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*)».



## Art. 61.

*Integrazione dell'art. 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993*

1. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, dopo le parole: «esclusivamente i tracciati alpini» sono inserite le seguenti: «riconosciuti d'interesse escursionistico e alpinistico dalla Provincia e».

## Art. 62.

*Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)*

1. Nella lettera *d*) del comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: «previste dalla legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge provinciale».

## Art. 63.

*Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*

1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «la comunità» sono sostituite dalle seguenti: «il comune»; le parole: «sistemi di allacciamento temporaneo alla rete elettrica,» e le parole: «Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione da parte dei comuni di tali zonizzazioni urbanistiche.» sono soppresse.

## Art. 64.

*Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

«1. Per coordinare questa legge con le norme di carattere edilizio, l'allestimento delle strutture ricettive all'aperto e la realizzazione al loro interno di interventi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati alla verifica della conformità delle opere da realizzare a questa legge e al relativo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione. La conformità è verificata secondo quanto previsto dall'art. 10.»

## Art. 65.

*Sostituzione dell'art. 10 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. L'art. 10 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Verifica di conformità*). — 1. Per l'allestimento delle strutture ricettive all'aperto e la realizzazione al loro interno di interventi soggetti a permesso di

costruire, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato all'ottenimento del visto di corrispondenza che attesta la conformità di questi interventi ai sensi dell'art. 9. Il visto di corrispondenza è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo su richiesta dell'interessato.

2. Per la realizzazione all'interno delle strutture ricettive all'aperto di interventi soggetti a SCIA, la conformità è attestata ai sensi dell'art. 9 mediante certificazione del progettista. La certificazione è allegata alla SCIA. Copia della SCIA e dei suoi allegati sono trasmessi, entro cinque giorni dalla sua presentazione, dal comune alla struttura provinciale competente in materia di turismo per le verifiche di competenza.»

## Art. 66.

*Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «di un livello di classificazione» sono sostituite dalle seguenti: «della classificazione».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

«2. La classificazione attesta la denominazione, la tipologia e il livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva all'aperto.»

3. Il comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:


«5. La domanda di classificazione è presentata alla struttura provinciale competente in materia di turismo dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva all'aperto, sia per i nuovi esercizi sia a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora comportino mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia. Se la perdita o la variazione non comportano modifiche del livello di classificazione o della tipologia, il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto provvedono a darne comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di turismo.»

4. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 è inserito il seguente:

«5-bis. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione il contenuto della domanda di classificazione e della comunicazione prevista dal comma 5, le modalità di presentazione delle stesse nonché la documentazione da allegare.»

5. Il comma 8 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

«8. La struttura provinciale competente in materia di turismo provvede d'ufficio alla classificazione della struttura ricettiva all'aperto qualora venga accertata in qualunque momento la non corrispondenza tra i parametri di classificazione posseduti e il livello di classificazione precedentemente assegnato alla medesima struttura. La classificazione è revocata d'ufficio se viene accertata in qualunque momento l'insussistenza anche di uno solo dei parametri per la classificazione a una stella. I provvedimenti previsti da questo comma sono dispo-



sti dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato.»

6. Dopo il comma 8 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 è inserito il seguente:

«8-bis. I provvedimenti di classificazione e di revoca della classificazione e la comunicazione prevista dal comma 5 sono trasmessi in copia al comune competente per territorio a cura della struttura provinciale competente in materia di turismo.»

7. I commi 4, 6 e 7 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono abrogati.

#### Art. 67.

##### *Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituita dalla seguente:

«*e*) la conformità della struttura ricettiva alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza;».

2. Nella lettera *f*) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale sui campeggi 2012, le parole: «il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine alla conformità» sono sostituite dalle seguenti: «la conformità».

#### Art. 68.

##### *Integrazione dell'art. 19 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. Dopo la lettera *a*) del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale sui campeggi 2012 è inserita la seguente:

«*a-bis*) il provvedimento di classificazione e le successive comunicazioni;».

#### Art. 69.

##### *Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia. Alla medesima sanzione è soggetto il titolare o il gestore della struttura ricettiva che ometta di fornire agli equipaggi, senza giustificato motivo, i servizi corrispondenti al livello di classificazione attribuito;

*b-ter*) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di mancata presentazione della comunicazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione non comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia;».

2. Nella lettera *h*) del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «ai sensi del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti «, e al comune».

#### Art. 70.

*Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto)*

1. Il comma 2 dell'art. 19 e l'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 sono abrogati.

#### Art. 71.

*Modificazione dell'art. 36 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

1. Nel comma 2 dell'art. 36 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, le parole: «possono essere ospitate esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono ospitate prevalentemente».

#### Art. 72.

##### *Integrazione dell'art. 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002*

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: «Alla stessa sanzione è soggetto il gestore dell'esercizio extra-alberghiero previsto dall'art. 36 in caso di violazione del comma 2 del medesimo articolo.»

#### Art. 73.

*Integrazione dell'art. 28 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 28 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:


«*4-bis*. I programmi di prelievo selettivi per le specie previste dall'art. 29, comma 2, lettere *g*) e *h*)», sono predisposti ai sensi dei commi 2 e 3 e approvati dal comitato faunistico provinciale. L'approvazione dei programmi è subordinata alla previa acquisizione del parere dell'osservatorio faunistico provinciale.»

#### Art. 74.

*Modificazioni dell'art. 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Prima del comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«01. In attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-



no - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), il comma 1 di questo articolo disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali è consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali provinciali, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico.»

2. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «Nei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree dei parchi individuate dall'art. 43, comma 2, lettera a),» e dopo le parole: «le seguenti prescrizioni» sono inserite le seguenti: «e limitazioni».

3. La lettera f) del comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

«f) nel territorio del parco coincidente con quello delle foreste demaniali disciplinate dal titolo VII l'esercizio della caccia è vietato e la cattura e l'abbattimento di

fauna selvatica sono ammessi per attività di ricerca scientifica nonché per esigenze di controllo della fauna ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991).»

Art. 75.

*Entrata in vigore*

1. Il capo I di questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 giugno 2017


*Il Presidente della provincia: Rossi*

**17R00401**


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2017-GUG-052) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 2 3 0 \*

€ 3,00

